# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1917** — **Roma — Sabato, 6 ottobre** — **Numero 236**

**DIREZIONE**
**Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31**

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
**Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31**

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **18**: trimestre L. **10**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **36**: » » **20**: » » **12**
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » **80**: » » **42**: » » **24**

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . . L. **0.30** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . . » **0.40** } spazio di linea.

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent.* **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1513).

## AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

**Annunzi giudiziari**, centesimi trenta } per ogni linea di
**Altri avvisi**, centesimi quaranta ... } colonna o spazio di linea.

**Vennero** inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

## SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 14 del 16 ottobre 1917, col seguente

*Ordine del giorno*:

1. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 (643).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 (639).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 (641, 641-*bis*).

5. Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (555).

6. Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » e dell'Istituto nazionale per i vecchi inabili al lavoro, delle cose abbandonate rinvenute nelle macerie del terremoto del 28 dicembre 1908 (73).

*Il presidente*: MARCORA.

# LEGGI E DECRETI

*Relazione di S. E. il ministro delle finanze a* **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *sul decreto concernente la riscossione della imposta sui profitti di guerra.*

ALTEZZA!

Come era prevedibile, l'applicazione della imposta straordinaria sui profitti di guerra, ha suscitato forti opposizioni, e la riscossione di essa incontra in parecchi luoghi ostacoli gravi. Non pochi sono i contribuenti i quali non paghi degli insperati e lauti lucri tratti dallo stato di guerra, cercano ancora di sottrarsi al pagamento del tributo sul quale lo Stato ha dovere, invece di fare particolare assegnamento. In questa opera i contribuenti refrattari sono purtroppo coadiuvati da persone che non hanno ritegno di consigliare e di porre in essere atti simulati per eludere l'azione del fisco. Consta anzi che in qualche città, esistono delle agenzie le quali si dedicano all'assistenza di coloro che si propongono di illegalmente ed indebitamente sfuggire alla imposta.

Per porre riparo a tale stato di cose, si è creduto opportuno di

proporre il presente decreto il quale avrà forza di eliminare, almeno in gran parte, gl'inconvenienti lamentati.

Data la importanza del provvedimento legislativo, appare conveniente di illustrarne con brevi parole le singole disposizioni.

Secondo le norme vigenti, l'esattore ha un lasso di quattro mesi per completare la procedura mobiliare diretta contro il debitore moroso, e quando la esecuzione sia riuscita infruttuosa è tenuto ad inviare entro quindici giorni all'agenzia delle imposte da cui dipende il relativo verbale di irreperibilità o di carenza, affinchè su di esso siano dall'agente indicati i cespiti mobiliari ed immobiliari del contribuente che risultano dagli atti di ufficio, e sui quali lo esattore dovrà poi procedere.

Questo sistema che nei tempi ordinari è sufficiente, si presenta invece inadeguato a perseguire quei contribuenti della imposta straordinaria sui profitti di guerra che vogliano sfuggire al tributo; e però con l'articolo 1° si pone in grado l'esattore di procedere subito su tutte le attività del contribuente moroso facendogli obbligo di chiedere, non solo all'agenzia da cui dipende, ma a qualunque agenzia, e direttamente, l'elenco dei beni di pertinenza del medesimo.

Ad evitare poi che nelle more dell'esecuzione il contribuente possa comunque disfarsi dei suoi beni, o realizzarli in modo da renderli imperseguibili, con l'articolo stesso si prescrive che l'avviso di mora da notificarsi entro 5 giorni dalla scadenza della rata insoddisfatta, sia trascritto all'Ufficio delle ipoteche e che nello stesso tempo si notifichi per diffida a tutti i terzi debitori del contribuente stesso.

Queste prescrizioni trovano il loro complemento negli articoli 2 e 3, i quali inibiscono al contribuente di alienare a qualsiasi titolo i propri beni e i relativi frutti dei quali diventa semplice sequestratario, e fanno obbligo ai terzi debitori di versare all'esattore le somme da essi dovute al creditore, sotto comminatoria di subire gli atti esecutivi col rito fiscale, in caso di inadempimento.

Una importante e innovativa disposizione trovasi consacrata nell'articolo 4°, il quale parifica ai commercianti tutti coloro che hanno realizzati redditi soggetti alla imposta sui profitti di guerra, e considera il debito dell'imposta medesima come debito commerciale.

Non esiste, a dir vero, giurisprudenza circa la natura del debito d'imposta, se cioè sia civile o commerciale, nè, a quanto consta, la dottrina ha comunque sollevata la questione: nella pratica però si è ritenuto trattarsi di debito civile. Tuttavia, in mancanza di un preciso principio di diritto affermato in questo senso, nulla toglie che, in vista delle superiori ragioni che giustificano l'intero decreto di per sè eccezionale, non si possa considerare come commerciante il contribuente e come debito commerciale il suo debito verso lo Stato: ciò peraltro mira non solo a rendere più facile la riscossione della imposta, ma anche a punire, in certo modo, il debitore, mettendolo in condizione di non poter più liberamente esplicare la sua attività di commerciante, industriale o mediatore, allorchè, con mezzi o raggiri illeciti, abbia cercato di sottrarsi all'adempimento dei suoi doveri verso l'erario. Il provvedimento è senza dubbio grave, ma è necessario, e merita di essere adottato, anche perchè ha un valore morale preventivo non trascurabile, in quanto si spera renderà meno frequenti i tentativi di evasione di fronte alla minaccia di una procedura fallimentare.

A rendere veramente efficaci le disposizioni contenute negli articoli sin qui esaminati, vale l'art. 5 col quale si autorizza l'intendente a far compilare il ruolo della imposta e sovrimposta sui profitti di guerra in base al semplice avviso di accertamento, anche se il contribuente sollevi una contestazione.

Al riguardo giova notare che la facoltà di inscrivere i redditi a ruolo prima che siano resi definitivi esiste già, tanto per la imposta di ricchezza mobile che per quella sui fabbricati, come si rileva dagli articoli 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, e 50 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024; ma tali articoli subordinano la inscrizione alla decorrenza di alcuni termini, sui quali l'articolo oggi proposto sorpassa senz'altro.

Potrebbe anche sembrare che tale facoltà sia già contenuta nell'articolo 25 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971: ma è parso necessario, ad evitare ogni equivoco ed ogni incertezza circa la locuzione *imposta accertata* adoperata in quello articolo, di stabilire in modo esplicito che basta la sola notificazione dell'accertamento per dar diritto all'intendente di finanza (non all'agente delle imposte) di usare della facoltà in questione, quando abbia fondato motivo di credere che l'uso sia necessario a tutela delle ragioni dell'erario.

L'articolo 6 ha lo scopo di affermare esplicitamente il principio che, al pari di ogni altro creditore, la finanza ha il diritto di chiedere il sequestro conservativo sui beni del debitore dell'imposta, anche quando il debitore sussista soltanto in potenza e non in atto: in sostanza, con questo articolo, nulla si modifica e nulla si muta di quanto stabilisce il diritto positivo comune, che è senza dubbio applicabile, anche ai rapporti fra lo Stato e i suoi debitori di imposta.

Con queste cautele il Governo confida di assicurare sempre meglio all'erario – specialmente per gli ultimi periodi di riscossione nei quali è lecito presumere che maggiori saranno i tentativi di evasione – la giusta parte che la legge ha voluto riservare allo Stato sui maggiori e straordinari redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Si tratta di misure severe di cui però non han ragione di preoccuparsi i contribuenti onesti e volenterosi che sono la grande maggioranza; perchè esse colpiranno soltanto coloro che persistessero ad impiegare deplorevoli artifici, allo scopo di paralizzare l'azione vigile ed energica, quale deve essere sempre, ma specialmente in tempo di guerra, della Amministrazione finanziaria.

*Il ministro delle finanze*: MEDA.

***Il numero 1562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la imposta e la sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, approvato con Nostro decreto 14 giugno 1917, n. 971;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Appena un contribuente si renda moroso al pagamento di una rata di imposta e sovraimposta sui profitti di guerra, l'esattore deve richiedere alle competenti agenzie gli elenchi di tutte le attività mobiliari ed immobiliari pertinenti al contribuente medesimo.

Indipendentemente da tale richiesta, l'esattore, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata non soddisfatta, deve notificare l'avviso di mora al contribuente.

Tale avviso sarà poi trascritto negli uffici delle ipoteche e notificato per diffida a tutti i debitori, anche per fitti e pigioni, dei contribuenti morosi.

Art. 2.

Dalla data della trascrizione dell'avviso di mora il contribuente non può alienare, a qualsiasi titolo, nè i beni nè i frutti e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che, su istanza dell'esattore, il pretore non stimasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 3.

I terzi debitori, ai quali sia stato notificato l'avviso di mora, sono tenuti a versare all'esattore, fino a concorrenza della imposta e sovraimposta indicata in detto avviso, le somme dovute al contribuente, ed in caso di mancato pagamento sono escussi con le norme dalla legge di riscossione stabilite per i debitori principali.

Restano sempre salvi i diritti dei terzi anteriori alla notificazione dell'avviso di mora.

Art. 4.

Chiunque abbia realizzato redditi soggetti alla imposta e sovraimposta di guerra ai sensi dell'art. 1 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971, è considerato commerciante o mediatore, ancorchè non eserciti od abbia esercitato abitualmente la professione. Ove egli si renda moroso al pagamento della imposta e sovraimposta, l'esattore, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, chiederà al tribunale la dichiarazione di fallimento ai termini dell'art. 687 del Codice di commercio ritenendosi, in forza del presente decreto, parificato ai debiti di commercio il debito della imposta e sovraimposta sui profitti di guerra.

Art. 5.

I ruoli straordinari, di cui all'art. 25 del Testo unico 14 giugno 1917, n 971, possono essere compilati in base all'avviso di accertamento o di rettifica dell'agenzia delle imposte, anche in pendenza di contestazione, salvo i rimborsi che risultassero dovuti a contestazione definita.

Art. 6.

L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, può, in via amministrativa, domandare all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo su tutte le somme ed i beni di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta e sovraimposta dovute sul corrispondente appalto o fornitura.

Tale richiesta potrà farsi anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

*Relazione di S. E. il ministro delle finanze a* **S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *sul decreto concernente il contributo personale straordinario di guerra.*

ALTEZZA!

Col primo allegato del decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510 per far fronte alle esigenze del tesoro durante la guerra s'istituiva una nuova imposta diretta che si chiamò *imposta sulle esenzioni dal servizio militare.*

Ad essa venivano assoggettati i cittadini italiani aventi una età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare, e che per riforma, dispensa, esonero e in genere per altri motivi contemplati dalle leggi sul reclutamento non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare ordinario. Inoltre l'art. 2 disponeva: « Sono del pari assoggettati all'imposta gli assegnati a qualunque categoria che al 1° gennaio 1916 e durante la presente guerra non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della loro classe, categoria o specialità, nonchè i militari delle tre categorie che siano dispensati o esonerati, a meno che non disimpegnino un servizio di Stato militarizzato o siano stati dispensati in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 730, del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911 modificato coi Regi decreti 17 maggio 1914, n. 548 e 18 maggio 1915, n. 668 e dal decreto 22 maggio 1915, n. 373 del ministro della guerra ».

Contemplavansi insomma due diverse categorie di obbligati alla tassa: quella degli esentati dal servizio militare *di diritto* e quella degli esentati *di fatto*, perchè allora non presumevasi che la mobilitazione sarebbe stata generale, e tanto meno che si sarebbero rese necessarie od opportune nuove visite di riformati: era però contemplata la ipotesi di coloro i quali essendo soggetti alla imposta, passassero in seguito a prestare effettivo servizio militare o militarizzato, o un servizio di Stato che importasse la dispensa, e disponevasi che essi rimanessero esonerati dal pagamento della imposta per tutta la durata del servizio: di qui il diritto allo sgravio di un ratizzo bimestrale, calcolandosi per intero il bimestre cominciato.

Le basi dell'imposta erano: l'applicazione del mite tributo fisso annuale di lire sei; l'applicazione di una quota d'imposta complementare progressiva secondo la capacità dei contribuenti divisi all'uopo in quindici categorie; il cumulo del reddito proprio dell'obbligato colla metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali ed adottivi, e in loro mancanza degli avi, divisa per il numero dei figli e figlie o dei nipoti, tranne il caso in cui i figli o i nipoti assoggettabili ad imposta avessero famiglia propria e fossero contribuenti in nome proprio alle imposte dirette per un reddito complessivo di L. 3000; infine la responsabilità solidale nel pagamento dei genitori legittimi, naturali od adottivi, e in loro mancanza degli avi, con opportune limitazioni che non occorre qui ricordare.

Erano dichiarati esenti dalla imposta, i ciechi, i sordomuti, gli idioti, i riformati per infermità o deformità congenite od acquisite permanenti ed insanabili che li rendano incapaci a qualsiasi lavoro proficuo, quando non fruiscano di un reddito patrimoniale proprio superiore a L. 2000; i militari riformati per cause dipendenti dal servizio; tutti coloro che fanno parte di corpi armati dello Stato; gli indigenti ai sensi dell'art. 25, n. 3, della legge comunale e provinciale, e gli esclusi dal servizio militare per condanna penale durante l'espiazione della pena.

Quanto alla procedura per l'accertamento e per le contestazioni facevasi pieno riferimento alla legge ed al regolamento per l'imposta ordinaria pei redditi di ricchezza mobile.

L'imposta così costruita avrebbe dovuto applicarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1916 per tutta la durata della guerra, ed è stata infatti accertata per gli anni 1916 e 1917: ma ritiene ora il Governo che l'applicazione debba sospendersi in vista della circostanza che ormai, colla chiamata di tutte le classi, categorie e specialità, e colle ripetute e generali revisioni di riformati, il numero dei contribuenti, preventivato all'origine in un milione e duecentocinquanta mila cittadini, è rimasto sempre notevolmente inferiore, debba ancora più ridursi fino a dare un gettito non sufficientemente compensatore della spesa e del non indifferente lavoro che gli uffici finanziari debbono sopportare. D'altra parte lo sviluppo che la guerra ha avuto dal suo inizio ad oggi, e che è pur necessario presumere possa avere per un certo tempo ancora, ha fatto sentire la necessità politica e morale di non chiamare soltanto a speciale concorso chi sia compreso nell'età del servizio militare, bensì tutti i cittadini, e d'ambo i sessi, i quali essendo dotati di beni di fortuna, non si trovino sotto le armi, oppure non abbiano sotto le armi o dei figli, o il coniuge od il padre, ovvero che non abbiano già dato alla patria durante la guerra il contributo personale proprio, o dei figli, o del coniuge, o del padre per almeno un anno.

Ad essi vale la pena di chiedere una contribuzione sensibile; ed a questo scopo appunto è ordinato il decreto che in nome del Governo ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Altezza e che dovrà per gli anni 1918 e 1919 sostituirsi alla imposta sulle esenzioni militari ora vigenti.

Determinando questi due anni di durata non si intende certo di affermare che la guerra non debba finire che nel 1920; ma anche se finisse nel 1918, o per ipotesi nel 1917, non parrà fuor di luogo che, in previsione delle sue conseguenze, si imponga un onere ai contribuenti venutisi a trovare nelle favorevoli circostanze sopraindicate anche per qualche anno dopo la pace.

La base del nuovo tributo è data in via principale dallo ammontare delle imposte dirette ordinarie e da quella sui proventi degli amministratori delle Società per azioni che vengono pagate dai singoli contribuenti, in quanto superino, nel distretto di ciascuna agenzia, L. 300 e L. 500 per la imposta sui terreni e sui fabbricati, e, nel Regno, L. 400 per la ricchezza mobile e L. 275 pei proventi degli amministratori: in via sussidiaria dall'ammontare della tassa di famiglia o sul valore locativo per coloro che, pur non pagando alcuna delle surricordate imposte erariali o figurando nei ruoli delle imposte stesse per quote inferiori ai minimi preveduti, godano di una relativa agiatezza, e siano perciò iscritti sui ruoli di un Comune del Regno, relativi alle due contribuzioni locali per una somma superiore a L. 150 od a L. 80 a seconda che trattisi di Comune avente più o meno di 100.000 abitanti.

La misura della contribuzione è stabilita in un quarto delle somme pagate per le singole imposte erariali o dell'importo di una delle due tasse comunali: misura forte senza dubbio, ma proporzionata al concetto che ispira il provvedimento, ed alla valutazione del beneficio rappresentato dal fatto sociale che lo determina.

Il decreto è congegnato in modo da rendere quanto più è possibile semplice e rapida l'applicazione; la procedura di accertamento è ridotta al minimo dovendosi prendere i soggetti e la materia tassabile dai ruoli d'imposta già compilati: ed ho creduto perciò giustificato il sottrarre alla competenza delle ordinarie Commissioni amministrative lo esame delle possibili controversie, deferendole invece al giudizio dell'intendente di finanza, salvo ricorso al Ministero.

È legittimo confidare che il nuovo tributo, per la sua stessa struttura e per i criteri fondamentali ai quali si informa, non darà luogo agli inconvenienti verificatisi nella applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare. Mentre quest'ultima, come imposta a larga base, colpiva anche, e soprattutto, categorie di persone insofferenti di ogni onere, sia perchè in condizioni di povertà effettiva se non ufficiale, sia perchè non abituate a sopportare aggravi *diretti*, il nuovo tributo colpisce individui che godono di uno stato economico apprezzabile, e che hanno col fisco consuetudine di rapporti: i minimi di imposta stabiliti, al di sotto dei quali si ha l'esenzione dal tributo, corrispondono infatti a una rendita effettiva di circa quattro mila lire annue: si tiene fede per tal modo al programma di non pesare la mano tassatrice, fin dove è possibile, sulle fortune modeste, e di chiamare invece a sopportare le spese della guerra i più favoriti dalla fortuna.

Nè vuolsi omettere di notare come, a differenza di quanto è accaduto per l'imposta sulle esenzioni dal servizio militare, il tributo di cui si tratta viene attuato in un momento in cui tutte le classi dell'esercito e dell'armata sono ormai state mobilitate; tale circostanza, riducendo a poca cosa i discarichi dai ruoli per richiamo alle armi, elimina uno degli inconvenienti maggiori a cui ha dato luogo l'applicazione di quella imposta: di più, il diritto all'esenzione per prestazione di effettivo servizio militare, si è stabilito che venga dimostrato e fatto valere dagli stessi interessati con un metodo semplice e rapido, restituendo cioè all'agenzia che ha notificato l'avviso di accertamento un tagliando in cui siano indicati gli eventuali motivi di esenzione: e basterà l'invio del tagliando per far sospendere l'iscrizione a ruolo, in attesa della dimostrazione documentata di quanto il contribuente abbia dichiarato: e poichè il numero dei contribuenti sarà necessariamente limitato e gli accertamenti si rivolgeranno a persone che, per la loro condizione economica e sociale, debbono presumersi sufficientemente colte, il sistema non potrà che svolgersi con regolarità perfetta: in ogni modo saranno evitate le innumerevoli e gravose operazioni di sgravio da parte degli uffici finanziari e si eliminerà il deplorevole inconveniente verificatosi nell'applicazione dell'imposta sulle esenzioni dal servizio militare; quella cioè che l'esattore proceda ad atti coattivi quando l'iscritto a ruolo trovasi sotto le armi e peggio ancora sia deceduto o mutilato.

È da rilevare altresì che avendo il nuovo tributo carattere assolutamente personale e poichè ad esso debbono sottostare soltanto gli individui *direttamente* inscritti sui ruoli delle imposte e tasse non è stato necessario ricorrere al coacervo dei redditi degli ascendenti e alla solidarietà di questi nel pagamento, evitando così due altri dei più gravi inconvenienti a cui ha dato luogo l'imposta attualmente in vigore.

Non è dato fare una previsione sicura sul gettito della nuova imposta, se non per dire che può presumersi in ogni caso non inferiore ai dieci milioni annui: ma il Governo non nasconde che nel proporla è guidato, oltrechè dal proprio dovere di incrementare sempre più le entrate dell'Erario, anche dalla convinzione di compiere un'opera di giustizia politica: dacchè il paese non potrà che riconoscere saggio ed equo il richiedere un particolare concorso finanziario nelle spese della guerra a chi non abbia dato all'esercito o personalmente, o con uno dei più stretti congiunti, il tributo ben più prezioso del braccio o del sangue.

*Il ministro delle finanze*: MEDA.

***Il numero 1563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, ed in virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salve le esenzioni prevedute nell'art. 2 del presente decreto, i privati contribuenti iscritti per redditi propri nei ruoli dell'imposta sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e quelli iscritti direttamente o per rivalsa nei ruoli dell'imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni, sono soggetti, durante gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale straordinario di guerra costituito:

*a*) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui terreni per i contribuenti inscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle L. 300;

*b*) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui fabbricati per i contribuenti inscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle L. 500;

*c*) dalla quarta parte dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *A*, *B* e *C* per i contribuenti iscritti nei ruoli per una somma complessiva superiore alle L. 400;

*d*) dalla quarta parte della imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni accertata in nome proprio o per rivalsa per una somma complessiva superiore alle L. 275.

Coloro che non siano iscritti nei ruoli summenzionati o che vi figurino per quote sino alle L. 300, 500, 400, 275, stabilite rispettivamente per le singole imposte, sono assoggettati, sempre per gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale di guerra pari alla quarta parte della tassa di famiglia o di quella sul valore locativo eventualmente corrisposta in un Comune del Regno, semprechè l'ammontare di ognuno di detti tributi sia superiore a L. 150 nei Comuni aventi più di 100.000 abitanti e di L. 80 nei Comuni aventi meno di 100.000 abitanti.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento del contributo di cui al precedente articolo:

*a*) i contribuenti che durante il periodo di applicazione della imposta si trovino sotto le armi, o che, posteriormente al 23 maggio 1915, abbiano prestato effettivo servizio militare per un periodo non inferiore a 12 mesi; ovvero abbiano prima del dodicesimo mese cessato dal servizio in seguito a riforma per cause dipendenti dal servizio stesso;

*b*) i contribuenti che durante il periodo di applicazione della imposta abbiano uno o più figli od il coniuge o il padre sotto le armi, o che, dopo il 23 maggio 1915, abbiano avuto uno dei detti congiunti in servizio effettivo militare per un periodo non inferiore a dodici mesi, ammenochè la anticipata cessazione dal servizio non sia dipesa da morte o da riforma per cause dipendenti dal servizio stesso.

Art. 3

La iscrizione a ruolo deve essere preceduta da un avviso di accertamento che le agenzie delle imposte dirette notificano a tutti indistintamente i contribuenti iscritti sui ruoli di cui all'art. 1 per somme d'imposta superiori ai minimi di esenzione in esso stabiliti.

La notificazione viene eseguita nel comune di domicilio del contribuente nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 651 per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Per le Ditte iscritte collettivamente nei ruoli, l'agente procede al riparto della imposta fra i singoli componenti la Ditta, determinando la quota in base ai titoli, e in difetto di questi, dividendo in parti eguali, e notifica l'avviso di accertamento a coloro che risulteranno tenuti al pagamento del tributo.

Art. 4.

Quando ricorra una delle condizioni di esenzione di cui all'art. 2, o quando un accertamento abbia per base la sola tassa di famiglia o sul valore locativo, mentre l'intestatario trovisi inscritto nel distretto di altra agenzia sui ruoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 per somme di imposta superiori ai minimi di esenzione in esso stabiliti, i contribuenti devono riempire, nella parte che li riguarda, il tagliando unito all'avviso, di accertamento e rinviarlo subito, raccomondato, in franchigia postale, all'agenzia che ha notificato l'avviso la quale sospende ogni iscrizione a ruolo del contribuente.

L'unica prova dell' avvenuto rinvio del tagliando, è costituita dalla ricevuta della raccomandata in franchigia rilasciata dall'ufficio postale.

Entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 3 il contribuente deve esibire a ciascuna delle agenzie che abbiano eseguito l'accertamento un certificato rilasciato dalle competenti autorità militari o civili comprovante che esso contribuente trovasi nelle condizioni volute per non sottostare al tributo. All'uopo le dette autorità devono rilasciare i certificati occorrenti in carta libera, e nel numero necessario, su richiesta degli interessati

Decorsi i 60 giorni, senza che il contribuente abbia fornito la prova di quanto ha affermato sul tagliando, l'accertamento diviene definitivo e l'agenzia procede alla iscrizione a ruolo dell'imposta accertata.

Se l'agenzia non ritiene ammissibile la esenzione, comunica gli atti all' intendente di finanza della propria circoscrizione e ne dà notizia al contribuente notificandogli apposito avviso.

Art. 5.

Le contestazioni relative al contributo sono deferite al giudizio dell'intendente di finanza in primo grado

ed in via d'appello al Ministero delle finanze. Per ciò che riguarda le contestazioni relative alla misura della tassa, la mancanza di reclamo all'intendente entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento, rende definitive le somme di tassa determinate dall'agente.

Ove tuttavia il contribuente abbia dichiarato nel tagliando restituito, di trovarsi nelle condizioni volute per godere della esenzione, il reclamo contro la commisurazione e l'ammontare del contributo deve essere prodotto entro 20 giorni dalla notifica della decisione con la quale l'intendente del distretto della agenzia che ha eseguito l'accertamento, riconosca il contribuente tenuto al pagamento del tributo.

Art. 6.

L'ammontare del contributo straordinario accertato ed inscritto nel ruolo, non subirà variazioni nel corso dell'anno, qualunque aumento o diminuzione si verifichi nella consistenza delle imposte e tasse che hanno servito di base alla commisurazione del tributo.

Si fa luogo allo sgravio del contributo:

*a*) per morte dell'iscritto a ruolo;

*b*) quando l'iscritto venga a trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del presente decreto.

Allo sgravio si provvede su richiesta delle parti interessate da presentarsi alle singole agenzie con le modalità stabilite per le denuncie di cessazione dei redditi di ricchezza mobile entro 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avverarsi della condizione che dia diritto allo sgravio.

La domanda deve essere corredata di un documento in carta libera rilasciata dalle competenti autorità militari o civili comprovante che il contribuente trovasi nelle condizini volute per non sottostare ulteriormente al contributo straordinario personale di guerra. L'agenzia provvede agli sgravi per indebito con le norme e le modalità stabilite per lo sgravio o la restituzione delle quote indebite delle imposte dirette.

Quando l'agente non creda giustificata la richiesta di sgravio fatta dalla parte, rinvia d'ufficio l'esame e la decisione della domanda all'intendente di finanza della propria circoscrizione dandone avviso al contribuente.

Art. 7.

Per i ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo da presentarsi all'Intendenza od al Ministero, in ordine alle omesse o irregolari notificazioni degli avvisi di accertamento, agli errori materiali occorsi nella formazione dei ruoli ed alla doppia iscrizione nel ruolo di un Comune o nei ruoli di due Comuni nella stessa Provincia o di due Provincie diverse, valgono le analoghe disposizioni contenute nella legge e nel regolamento vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei singoli ruoli, i contribuenti che vi figurano iscritti e che non abbiano ricorso contro l'accertamento dell'agenzia possono ricorrere per dimostrare che, al tempo della pubblicazione stessa, non erano obbligati al tributo.

Art. 9.

Per l'anno 1919 resta fermo lo stesso ammontare di contributo accertato per l'anno 1918, salvo ai contribuenti di dimostrare prima della pubblicazione del ruolo o nei tre mesi dalla pubblicazione stessa, che siasi verificata una diminuzione nell'importo delle imposte o delle tasse dovute.

Agli effetti della formazione dei ruoli per il 1919, è rinnovata la procedura di accertamento per quei contribuenti che all'atto della notificazione dell'avviso di accertamento pel 1918 si trovavano sotto le armi, affinchè dichiarino e dimostrino se prestano tuttora servizio militare o se, in caso di conseguita riforma o congedo, abbiano servito per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 10.

I sindaci non oltre il 31 ottobre 1917 debbono rimettere alle agenzie delle imposte del rispettivo distretto un elenco nominativo debitamente autenticato di tutti i contribuenti iscritti nei ruoli 1917 della tassa di famiglia o sul valore locativo per una somma superiore a L. 150 nei Comuni aventi più di 100.000 abitanti e di L. 80 nei Comuni aventi meno di 100.000 abitanti, indicando per ciascun contribuente il nome, cognome e paternità, l'indirizzo di abitazione e l'ammontare della rispettiva tassa.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione della matricola della tassa di famiglia o della tabella sul valore locativo dell'anno 1918 e 1919, i sindaci devono partecipare all'agenzia delle imposte del rispettivo distretto le nuove iscrizioni e le variazioni avvenute in confronto dell'anno precedente.

Art. 11.

Per la riscossione del contributo personale straordinario di guerra, si compilano dei ruoli da pubblicarsi in ognuno dei Comuni nei quali gli obbligati stessi pagano le imposte o tasse di cui allo articolo 1.

Il ruolo principale viene pubblicato nella prima metà di maggio degli anni 1918 e 1919. Nella prima metà di settembre degli stessi anni, viene pubblicato un ruolo suppletivo.

Nell'anno 1919 col ruolo principale viene pubblicato un primo ruolo suppletivo. Tanto i ruoli principali quanto i ruoli suppletivi vengono riscossi in sei rate bimestrali, nonostante che la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari.

Alla riscossione del contributo provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 12.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1918, e in ogni caso per gli anni 1918 e 1919, è sospesa l'applicazione della

imposta sulle esenzioni dal servizio militare, istituita con il R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e col decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231.

Art. 13.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1917-918 e per quelli successivi dei fondi occorrenti per il pagamento della spesa di accertamento del contributo, delle spese per forniture di stampati occorrenti per la riscossione e per compensi di lavori straordinari inerenti all'attuazione ed all'applicazione del tributo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

*Il numero 1578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui venne investito il Comando supremo dell'esercito con R. decreto 15 aprile 1915, n. 672, di impiegare, come se fossero di pertinenza delle ferrovie dello Stato, i veicoli che si trovano sulle linee del Regno, è estesa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per tutti i carri di proprietà privata inscritti nel proprio parco veicoli.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — DE NAVA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 1492. Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, sono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Salerno.

N. 1525. Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è respinta la domanda del comune di Finale nell'Emilia (Modena), per l'autorizzazione ad applicare agli effetti del 1917, la tassa sul bestiame con eccedenza del doppio del limite massimo normale.

N. 1526. Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Anguillara Veneta (Padova), di applicare agli effetti del biennio 1917-918, la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali.

N. 1527. Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Toano (Reggio Emilia), di applicare nell'anno 1917, la tassa sul bestiame in base alla tariffa superiore al 50 0|0 di quella normale.

---

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 5 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre successivo, reg. 11, fog. 4312, col quale venne approvato, anche agli effetti della dichiarazione della pubblica utilità, il progetto, presentato dalla Società anonima vercellese dei concimi artificiali, per l'impianto e l'esercizio di un binario di raccordo allacciante il proprio stabilimento in Vercelli con la stazione omonima della linea Torino-Milano;

Ritenuto che, col mentovato decreto, fu assegnato, per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori, relativi all'anzidetto impianto, il termine di un anno, a decorrere dalla data del decreto stesso;

Vista l'istanza in data 11 giugno 1917, con la quale la Società vercellese dei concimi artificiali chiede che il termine predetto sia prorogato al sessantesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra;

Considerate le difficoltà che, stante le condizioni del mercato dipendenti dallo stato di guerra, la Ditta industriale ha incontrato per l'acquisto del materiale di armamento necessario all'impianto del binario;

Ritenuta l'opportunità di accordare la chiesta proroga limitatamente ad un anno, salvo a consentire su istanza della Ditta interessata, da presentarsi prima

**della scadenza del termine prorogato, una nuova proroga, semprechè ne risulti la necessità;**

**Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:**

**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

**È prorogato di un anno, e precisamente fino al 4 ottobre 1918, il termine assegnato col citato decreto 5 ottobre 1916, alla Società anonima vercellese dei concimi artificiali per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori relativi all'impianto del binario di raccordo tra lo stabilimento della Società anzidetta in Vercelli e la stazione omonima della linea Torino-Milano.**

Art. 2.

**Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.**

**Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.**

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

## IL COMMISSARIO GENERALE
### PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Vista la propria ordinanza del 29 settembre 1917, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* di pari data n. 230;

**Ordina:**

La disposizione contenuta nell'art. 5 della pre[illegible]ta ordinanza 29 settembre 1917, è estesa anche alle Provincie [illegible]icate nell'art. 1° lettera *a*) dell'ordinanza 21 agosto 1917.

Roma, 6 ottobre 1917.

*Il commissario generale*: DE VITO.

## MINISTERO
## DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

### Ufficio della proprietà intellettuale

*Trasferimenti di privativa industriale.*

N. 6204 trascritto il 19 gennaio 1917.

Trasferimento totale da Volpato Vittorio, a Milano, a Camerini Paolo, a Padova, della privativa industriale n. 140733, reg. gen., n. 16, vol. 427, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per trarre fibra tessile da qualunque foglia di natura fibrosa ».

(Atto di cessione rogito del notaio Guido Smiderle in Milano il 22 dicembre 1916, reg. il 28 dicembre 1916 all'ufficio demaniale di Milano n. 3463, vol. 416 atti pubblici).

N. 6205 trascritto il 23 gennaio 1917.

Trasferimento totale da Guidi Ivo, a Milano, a Boninsegna Celestina, Moscheri Luigi, Maroder Raffaele, Martino Giulio, a Milano, della privativa industriale n. 124385, reg. gen.; n. 41, vol. 371 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la sterilizzazione dei liquidi nei recipienti chiusi mediante alta temperatura ed equilibrio di pressione », e degli attestati di complemento nn. 130743, 130744, 130745 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 1916, registrato il 23 dicembre 1916 all'ufficio demaniale di Milano, n. 790, vol. 2437 atti privati).

N. 6206 trascritto il 30 gennaio 1917.

Trasferimento totale da Overend Walter a Finsbury Park (Inghilterra), Overend Aluminium Processes Lim, ad Auckland (Nuova Zelanda), della privativa industriale n. 153951 reg. gen.; vol. 459, n. 3, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de soudage de l'aluminium ou des alliages d'aluminium ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 2 gennaio 1917, registrato il 26 gennaio 1917, all'ufficio demaniale di Milano, n. 11353, vol. 2484, atti privati).

N. 6207 trascritto il 14 febbraio 1917.

Trasferimento totale da Pollard George Charle William e The Menco Elma Syndicate Limited, a Londra, alla Société anonyme Elma, a Parigi, della privativa industriale n. 150160 reg. gen.; vol. 451, n. 34, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli ingranaggi per velocità variabile ».

(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti il 20 ottobre 1916 e dalla cessionaria il 6 novembre 1916, registrato l'8 febbraio 1917 all'ufficio demaniale di Milano, n. 12100, vol. 2486, atti privati).

N. 6208 trascritto il 14 febbraio 1917.

Trasferimento totale da Pollard George William e The Menco Elma Syndicate Limited, a Londra, alla Société anonyme Elma, a Parigi, della privativa industriale n. 150166 reg. gen.; vol. 451, n. 35 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli ingranaggi per velocità variabile ».

(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti il 20 ottobre 1916 e dalla cessionaria il 6 novembre 1916, registrato l'8 febbraio 1917 all'ufficio demaniale di Milano, n. 12100, vol. 2485, atti privati).

N. 6211 trascritto il 17 febbraio 1917.

Trasferimento totale da The Menco Elm Syndicate Limited, a Londra, alla Société anonyme Elma, a Parigi, della privativa industriale n. 122615 reg. gen.; vol. 377, n. 160, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912 per l'invenzione dal titolo:

« Système de changement de vitesse electromagnétique à train epicycloidal sphérique ».

(Atto di cessione firmato dalla cedente il 20 ottobre 1916 e dalla cessionaria il 6 novembre 1916, registrato l'8 febbraio 1917, all'ufficio demaniale di Milano, n. 12102, vol. 2486 atti privati).

N. 6212 trascritto il 31 marzo 1917.

Trasferimento totale da Picchioni Antonio, a Roma, a Corso Arturo, a Roma, della privativa industriale n. 157956 reg. gen.; vol. 465, n. 89, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per intaglio di lime ».

e dell'attestato di complemento n. 158527 reg. gen., del 21 aprile 1917.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 30 marzo 1917, registrato il 31 marzo 1917, all'ufficio demaniale di Roma, n. 27817, vol. 302 atti privati).

Roma, 4 settembre 1917.

*Il direttore*: E. VENEZIAN.

## CORTE DEI CONTI

### Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

**Adunanza del 7 aprile 1917:**

Dirette.

**Lini** Riccardo, soldato, L. 1008 — Gedda Virgilio, id., L. 612 — Ceraso Luigi, id., L. 612 — Panella Orlando, id., L. 612 — Maggi Agostino, id., L. 1008 Compagnone Giov. Batt., id., L. 612 — Zarantonello Giovanni, caporale, L. 1680 — Jaforte Nicola, soldato, L. 612 — Doveil Ernesto, id., L. 612 — Rosso Pietro, id. L. 612 — Picariello Alberto, id., L. 612 — Rossi Antonio, id. L. 1260 — Samueli Samuele, caporal maggiore, L. 720 — Labò Antonio, soldato, L. 612 — Alladio Pietro, caporale, L. 1344 — Padovani Venanzio, soldato, L. 1008 — Bonato Giovanni, id. L. 612.

**Piselli** Giovanni, soldato, L. 612 — Trotta Michele, id., L. 612 — Gotti Carlo, id., L. 612 — Ferraris Battista, id., L. 612 — Bonera Celestino, id., L. 1008 Furiassi Solindo, id., L. 612 — Iezzi Angelo, id., L. 612 — Racchi Alessandro, id., L. 612 — Pisano Battista, id., L. 612 — De Balzi Leonardo, id., L. 612 — Ravinetti Alfredo, id., L. 612 — Maini Martino, caporale, lire 1344 — Pullara Giuseppe, soldato, L. 612 — Lanni Antonio, id., L. 612 — Meloni Luigi, id., L. 612 — Del Zoppo Alfonso, id., L. 1260 — Noce Angelo, id., L. 612 — Mancuso Luigi, id., L. 612 — Ridi Serafino, id., L. 1008 — Forastiere Francesco, id., L. 612 — Varisano Domenico, id., L. 612.

**Tassi** Giuseppe, soldato, L. 612 — Cappella Giovanni, id., L. 612 — Zinardo Luigi, id., L. 1008 — Maggiore Francesco, id., L. 612 — D'Aquila Giacomo, id., L. 612 — Gallaccio Antonio, id., L. 612 — Guazzaroni Nazzareno, id., L. 1008 — De Gi vanni Mario, id. L. 612 — Filizzola Antonio, id., L. 612 — Scardoni Ettore, id. L. 1008 — Bulzoni Ermes, id., L. 612 — De Martis Giovanni id., L. 1008 — Sila Fioravanti, id., L. 1260 — Truvano Firmino, id., L. 1008 — Aizeni Giovanni, id., L. 1008 — Gori Giuseppe. id., L. 1008 — Marelli Natale, id., L. 1008 — Ferracuti Angelo id., L. 612 — Belletti Federico, id., L. 1260.

**Gennaro** Cesare, caporale, L. 1344 — Samà Giuseppe, soldato, L. 1008 — Lombardi Pietro, id., L. 612 — Gatbrilli Giuseppe, id., L. 612 — Redaua Lorenzo, caporale, L. 720 — Novello Luigi, soldato, L. 612 — Masini Egidio, id., L. 612 — Poletti Biagio, id., L. 612 — Poliziori Angelo, id., L. 1008 — Raimondi Renato, id., L. 612 — Fabbri Antonio, id., L. 612 — Fantini Serafino, id., L. 612 — Gagliardo Giuseppe, id., L. 612 — Genovese Marco, id., L. 1008 — Viglietto Ciro, id., L. 612 — Bonanomi Giuseppe, id., L. 612 — Faiolo Domenico, id., L. 1008 — Cantatore Domenico, id., L. 1008 — Proietti Giulio, id., L. 612 — Gargiulo Antonio, id., L. 1260.

**Tuosto** Marcello, soldato, L. 612 — Rosso Sante, caporale, L. 720 — Gregorio Marcello, soldato, L. 612 — Buschi Lodovico, id., L. 612 — Offreda Giuseppe, id., L. 1008 — Crosera Fedele, id., L. 612 — Biesta Francesco, id, L. 1008 — Cavaglià Carlo, id, L. 612 — Tucci Luigi, id., L. 612 — Canotto Francesco, id., L. 612 — Giancastro Antonio, id., L. 612 — Mouni Pietro, id., L. 612 — Montagnino Enrico, id., L. 1260 — De Angelis Giovanni, id., L. 612 — Zecchetto Riccardo, id., L. 612 — Secondo Basilio, id., L. 612 — Marini Bernardo, id., L. 612 — Brancati Giuseppe, id., L. 612 — Bongiovanni Pierino, id., L. 612 — Bona Andrea, caporale, L. 1344 — Giaccardo Giovanni, soldato, L. 612 — Mancin Ernesto, id., L. 612.

**Ciocchetti** Giuseppe, soldato, L. 1008 — Severin Riccardo id., L. 1008 — Pescarella Pietro, id., L. 612 — Favero Pietro, id., L. 1008 — Maioni Paolo, id., L. 612 — Allario Giovanni, id, L. 612 — Melone Giovanni, id., L. 612 Gatti Vittorio, id., L. 1008 — Ciani Egidio, id., L. 612 — Baldi Luigi, id., L. 612 — Baroni Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Maestrini Sante, soldato, L. 612 — Marzucchi Sante, id., L. 612 — Casillo Francesco, id., L. 612 — Baci Antonio, id., L. 612 — Piscopo Antonio, caporale, L. 720 — Bartolini Fosco id., L. 1680.

**Bianco** Francesco, soldato, L. 612 — Rossi Giovanni, id., L. 1008 — Mura Giuseppe, id., L. 1008 — Del Pin Angelo, id., L. 612 — Scatena Giovanni, id., L. 612 — Monni Pietro, id., L. 612 — Fiaschi Eugenio, id., L. 612 — Segato Lino, sergente, L. 912 — Michelin Vittorio, soldato, L. 1008 — Giordano Gaetano, sergente, L. 912 — Icardi Natale, soldato, L. 1008 — Bianchini Pietro, id., L. 1008 — Bergonzi Dante, id., L. 612 — Bettinaglio Giorgio, id., L. 612 — Niccoletti Valentino, id., L. 612 — Franz Basilio, id., L. 612 — Affanni Ausonio, caporale, L. 720 — De Prà Giuseppe, soldato, L. 612 — Felice Sebastiano, id., L. 612 — Rolando Antonio, id., L. 1260 — Gandini Umberto, id., L. 612 — Benocci Lodovico, id., L. 612 — D'Addio Michele, id., L. 612 — Gennero Antonio, caporale, L. 1344 — Risso Giacomo, id., L. 720 — Marrone Antonio, sergente, L. 912 — Novello Giuseppe, soldato, L. 612 — Lasagno Giuseppe, id., L. 612 — Richiusa Salvatore, id, L. 1008 — Basilico Paolo, id., L 1008 — Cassi Ulderico, caporal maggiore, L. 720 — Staccioli Augusto, soldato, L. 612 — Malfone Francesco, id., L. 612 — Renna Giuseppe, id., L. 612 — Bonaiuto Salvatore, id., L. 612 — Osella Oreste, id., L. 612 — Sabatella Michele, id., L. 612 — Modali Bonifazio, id., L. 1008 — Moffa Pellegrino, id., L. 612.

Vedove.

**Righi** Cesira di Righi Enrico, id., L. 630 — Caleffi Dina di Pavesi Alessandro, id., L. 630 — Ferro Palmira di Tiritelli Giovanni, id., L. 630 — Russo Francesca di Gabriele Bruno, id., L. 630 — Tomasoni Maria di Savoldelli Amadio, id., L. 680 — Mingarelli Francesca di Viannesi Antonio, id., L. 630 — Genta Angela di Podestà Stefano, id., L. 630 — Deidda Giuseppina di Frongia Francesco, id, L. 630 — Della Morte Concetta di Del Pavone Antonio, id., L. 630.

**Cazzola** Angela di Rapetti Francesco, caporale, L. 840 — Galeotto Concetta di Ganci Paolo, soldato, L. 630 — Sartore Maria di Marietta Angelo, id., L. 630 — Olmo Teresa di Quaglia Giovanni, caporale, L. 840 — Fortichiari Ida di Savioli Aristodemo, soldato, L. 630 — Iacovella Agata di Silvi Valerio, id., L. 630 — Nappi Francesca di D'Alia Francesco, id., L. 630 — Raimondo Teresa di Airandi Giovanni, id., L. 630 — Basilico Giuseppa di Castelnuovo Biagio, caporal maggiore, L. 840 — Iannotta Felicia di Rega Angelo, caporale, L. 840 — Bertoli Ernesta di Angelotti Dante, soldato, L. 630 — Paradisi Rosa di Tittarelli Guerrino, id., L. 630 — Procacci Lucia di Dell'Erma Nicola, id., lire 630 — Martignago Giulia di Gasperini Giuseppe, id., L. 630 — Tunioli Maria di Trebbi Alfonso, id., L. 630 — Paolino Alessandrà di Napoletano Giuliano, id., L. 630 — Bottini Marianna di Garibaldi Carlo, id., L. 630 — Buzzi Regina di Quadri Giovanni, id., L. 630.

**Vendemiale** Costanza di Forina Domenico, soldato, L. 630 — Mosca Palma di Medici Giovanni, caporale, L. 840 — Luppino Mattea di Zoccali Francesco, soldato, L. 630 — Nadin Anna di Scarabellotto Angelo, id., L. 630 — Ragazzi Ida di Nini Medardo, id., L. 630 — Neri Cesira di Tomassini Antonio, id., L. 630 — Vetta Maria di Izzi Luigi, id., L. 630 — Bompan Santa di Salvadego Giuseppe, id., L. 630 — Cimaglia Rosa di Di Tosto Giacomo, id., L. 630 — Pensiero Teresa di Pensiero Giovanni, id., L. 630 — Trombin Adele di Vettorello Leonardo, caporale, L. 860 — Pin Maria di Del Frate Francesco, soldato, L. 730 — Damiano Maria di Luciano Antonio, id., L. 630 — Corradino Maddalena di Devecchio Giacomo, sergente, L. 1120 — Varlonga Margherita di Mion Gaetano, soldato, L. 730 — Anastasi Angela di Franchina Salvatore, id., L. 630 — Ienna Vincenza di Navarra Pietro, id., L. 630 — Pomo Antonia di Di Bari Domenico, id., L. 630 — Festa Rachele di Sanseverino Stefano, id., L. 630 — Antonioli Teresa di Carutti Emilio, caporal maggiore, L. 840.

**Fabbri** Candida di Chiari Gaetano, soldato, L. 630 — Cheraz Vit

toria di Buat Albiana Bartolomeo, id., L. 630 — De Stefano Maria di De Stefano Luigi, sergente, L. 1120 — Cirino Filomena di Chirico Francesco, soldato, L. 630 — Signori Teresa di Bonassoli Mariano, id., L. 630 — Serra Sebastiana di Mancosu Giuseppino, id., L. 630 — Proti Carmelina di Proti Carlo, id., L. 680 — Marin Pasqua Travesio di Cozzi Pietro; caporale, L. 840 — Allegrini Maria di Battistoni Augusto, soldato, L. 630 — Acrosse Luigia di Didera Giacomo, id., L. 630 — Sbardella Giuseppe di Mastropietro Benedetto, id., L. 630 — Soldi Felicita di Pollarolo Camillo, id. L. 630.

Muzzin Emilia di Candido Olivo, soldato, L. 630 — Pellegrino Teresina di Dordes Donato, id., L. 630 — Franci Nella di Guerriui Francesco, id., L. 630 — Simone Maria di Macchiusi Giovanni, id., L. 630 — Fedeli Maria di Tosti Girolamo, id., L. 630 — Agosti Maria di Valenti Mario, id., L. 630 — Pazzaglini Annunziata di Pianaldi Giuseppe, id., L. 630 — Del Freo Assunta di Morucci Giuseppe, id., L. 630 — Bettucci Anna di Maddii Giuseppe, id., L. 630.

Musso Carolina di Serra Carlo, caporal maggiore, L. 840 — Razeto Antonia di Capuno Antonio, caporale, L. 1770 — Zerbo Alinda di Picollo Francesco, soldato, L. 630 — Grenod Liuse di Rosset Venanzio, caporal maggiore, L. 840 — Desideri Attilia di Meli Pietro, soldato, L. 630 — Detti Lucrezia di Papini Luigi, id., L. 730 — Verna Alba di Verna Filippo, id.. L. 680 — Benettin Maria di Bortoli Augusto, id., L. 630 — Stino Clorinda di Mazzetto Sante, id., L. 680 — Sommariva Maria di Marchesini Carlo id., L. 680 — Cartolari Alice di Boni Emilio, id., L. 630 — Pecchia Mercede di Scazzini Emilio, id., L. 680 — Olivato Maria di Lionello Massimiliano, id., L. 630 — Palma Anna di Senna Giuseppe, id., L. 630 — Mainardi Catterina di Reguzzoni Ellio, id., L. 680 — Marcelli Maria di Rinaldi Francesco, id., L. 630 — Benedetti Angelica di Locci Giuseppe, id., L. 630.

Verga Maria di Corengia Battista, soldato, L. 630 — Fani Ottavia di Salvi Sebastiano, id., L. 630 — Codognola Amabile di Toaian Desiderato, id., L. 680 — Sorzia Adelina, di Sala Andrea, id., L. 630 — Speciale Anna di Massafra Martino caporal maggiore, L. 840 — Celli Domenica di Farneti Francesco, soldato, L. 630 — Dotti Balbina di Corradi Attilio, id., L. 630 — Mangielo Filomena di Gambale Angelo, id., L. 630 — Gioria Angela di Valsesia Vittorio, id., L. 630 — D'Andrea Antonia di Cella Giov. Battista, caporale, L. 840 — Pilotto Maria di De Santi Pietro, soldato, L. 630 Sacchetto Elvira di Pacchiella Sante, id., L. 730 — Croci Bambina di Bianchi Martino, id., L. 730 — Parrottino Maria di Vero Francesco, id., L. 630.

Mannucci Erminia di Manfredini Giulio, sergente, L. 1120 — Alessandrini Catterina di De Lazzari Albino, caporale maggiore, L. 840 — Agnolin Rosa di Guzzo Stefano, soldato, L. 630 — Boscarolo Lucia di Garbin Giovanni, id., L. 630 — Galante Maddalena di Vai Santo, id., L. 630 — Saluppo Scolastica di Luciano Pasquale, id., L. 630 — Corbo Carolina di Rubino Diego, id., L. 630 — Bochiccio Carmela di Biscotti Donato, id., L. 630 — Vivona Maria di Alesi Francesco, id., L. 630 — Raguini Ottavia di Mosci Umberto, id., L. 630 — Guidi Maria di Tonucci Augusto, id., L. 630 — Doni Giulia di Berni Angelo, id., L. 630 — Memoli Anna di Russo Alfonso, id., L. 630 — Sogni Teresa di Marcoccia Pio, id., L. 630 — Lo Conti Maria di Lo Giudice Antonino, id., L. 630 — Bonetti Generosa di Bellini Giovanni, id., L. 630 — Malmusi Ernesta di Uguzzoni Aldo, id., L. 630 — Conforti Nerina di Bruni Picone Antonio, id., L. 630 — Onnis Pietrina di Usai Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Bandiera Amalia di De Meneghi Giovanni, soldato, L. 630 — Cretaro Francesca di Iacucci Giuseppe, id., L. 630 — Perrozzi Rosa di Di Bussolo Angelo, id., L. 630 — Tosoni Margherita di Tosoni Alessandro, id., L. 680 — Romeo Teresa di Scali Angelo, id., L. 630 — Ardito Angela di Biancofiore Michele, id., L. 630.

La Mendola Nicoletta di Lena Calogero, soldato, L. 630 — Marcon Giovanna di Crosera Federico, id., L. 630 — Fantozzi Angiolina, di Fabiani Giulio, id., L. 630 — Bendoni Ida di Tosi Giovanni, id., L. 630 — Mazzocchin Ida di Solini Narciso, id., L. 630 — Lombardi Lucia di Giordano Salvatore, id., L. 630 — Resta Adele di Guazzone Stefano, id., L. 630 — Fusari Caterina di Fusari Gesualdo, id., L. 630 — Biamonti Maria di Borgogno Antonio, id., L. 630 — Dinatulo Elisabetta di Greco Raffaele, id., L. 630 — De Pasquale Maria di Di Lecce Giuseppe, caporale, L. 840 — Catenacci Rubina di Ottavini Giuseppe, soldato, L. 630 — Turco Ester di Condotti Ivo, id., L. 680 — Ariis Sabina di Ariis Domenico, id., L. 630 — Molinari Rosa di Zanetti Francesco, id., L. 630 — Salvadorini Ida di Cecconi Olinto, id., L. 630 — Taviani Clorinda di Berna Giovanni, id., L. 630 — Renaioli Maria di Moretti Orlando, caporale, L. 840 — Cantoni Clotilde di Ferri Alberto, soldato, L. 630.

Aura Alfonsa di Gorgi Giuseppe, soldato, L. 630 — Vanola Giovanna di Donato Pietro, id., L. 630 — Prati Ermelinda di Dradi Guglielmo, id., L. 630 — Introini Giuseppina di Mariani Leone Carlo, id., L. 630 — Simeone Salvatora di Nunziato Gregorio, caporale, L. 840 — Brambilla Eugenia di Brambilla Pietro, id., L. 840 — Cinardo Carmela di Galanti Francesco, soldato, L. 630 — Canziani Maria di Lidolli Lidovino, caporale, L. 890 — Benigni Angela di Zaccardini Americo, soldato, L. 630 — Vitali Caterina di Villani Francesco, id., L. 630 — Ricci Giuseppina di Fabbri Ernesto, id., L. 630 — Sanna Antonia di Racis Cesare, id., L. 630 — Burnelli Gemma di Tassoni Abramo, id., L. 630 — Rambaldi Gisella di Zucchelli Alfredo, id., L. 630 — Boscolo Virginia di Boscolo Natale, id., L. 630 — Ribolini Stella di Rossi Alessandro, id., L. 780 — Valle Maria di Comaschi Giuseppe, id., L. 630 — Zennaro Antonia di Vianello Silvio, id., L. 630.

Compagni Dalmina di Battini Giuseppe, soldato, L. 630 — Bordonaro Sebastiana di Lauteri Sebastiano, id., L. 630 — D'Angelo Leonarda di Ciraolo Giuseppe, id., L. 630 — Zonca Eva Maria di Valsecchi Timoteo, id., L. 630 — Fusi Filomena di Viganò Severo, id., L 630 — Bertozzi Corina di Adorni Alfredo, id., L. 630 — Casella Carmela di Saporito Giuseppe, id., L. 630 — Giannetti Angiola di Gasperetti Ermanno, id., L 680 — Baffa Mariantonia di Elia Felice, id., L. 630 — Gugliermotti Antonia di Mombello Luigi, sergente, L. 1120 — Grillo Maria di Moragioglio Gaspare, soldato, L. 630 — Repole Mariantonia di Tretola Vincenzo, id., L. 630 — Palilla Alfia di Cunsolo Angelo, id., L. 630 — Capuzzo Maria di Gheller Giovanni, id., L. 630 — Bevilacqua Adelisca di Spazzoli Romano, id., L. 630 — Andreucci Liduina di Zoffoli Primo, id., L. 630 — Pampena Giuseppa di Venturino Francesco, id., L. 630.

Iannuzzi Antonia di Vingelli Andrea, soldato, L. 630 — Pasian Italia di Sera Carlo, id., L. 730 — Annaro Roca di Minervini Carmelo, id., L. 630 — Lucenti Enrichetta di Benassi Manoaldo, id., L. 630 — Pallotta Giuseppa di Ferruzzi Ottavio, id., L. 630 — Morello Giovanna di Manenti Salvatore, id., L. 630 — Ferlazzo Maria di Corso Rosario, id., L. 630 — Caruso Marianna di Polizzi Angelo, id., L. 630 — Molinaro Erminia di Zupì Arcangelo, id., L. 630 — Baglini Luisa di Passetti Vittorio, id., L. 630 — Mancuso Filomena di Romanello Giov. Batt., id., L. 630 — Re Cecconi Maria di Crosta Luigi, id., L. 630 — D'Angelo Assunta di Golia Gennaro, id., L. 630 — Ferrisi Rosa di Pannullo Giovanni, id., L. 730 — Paifelman Luigia di Paifelman Americano, id., L. 630 — Parrino Annunziata di Xarra Antonino, id., L. 630 — Carmignani Bruna di Neucci Nello, id., L. 630 — Tugnoli Carolina di Chiarini Raffaele, caporale, L. 840 — Infantino Rosa di Surace Alfonso, id., L. 840.

Marrone Consiglia di La Caprara Giuseppe, soldato, L. 630 — Pace Maria di Fantini Nicola, caporale, L. 890 — Bonanni Bernardina di Tranquilli Angelo, soldato, L. 630 — Santoro Vita di Basile Antonio, id., L. 630 — Salto Maria di Barberis Francesco, L. 780 — Bertolotto Maria di Arri Angelo, id., L. 630 — Ciccia Anna di Arciadiacono Francesco, id., L. 630 — Pizzini Giovanna

di Aloe Matteo, id., L. 630 — Pertici Annina di Lari Angiolo id., L. 630 — Ferrari Angela di Cattaneo Giuseppe, caporale, L. 840 — Lupori Elina di Gerini Alberto, soldato, L. 630 — Rori Caterina di Appetito Augusto, id., L. 630 — Mancuso Maria di Cannetti Amedeo, id., L. 630 — Bertondini Giovanna di Dal Monte Ugo, id., L. 630 — Scaduto Lucia di Bongiorno Antonino, id., L. 630 — Gligora Francesca di Sagoleo Bruno, id., L. 630.

Bianco Ida di Basla Carlo, soldato, L. 680 — Giotti Amabile di Cianti Sabatino, caporale, L. 940 — Fanari Chiara di Zucca Giovanni, id., L. 840 — Beltrame Marianna di Trivella Raineri, soldato, L. 630 — Bosio Caterina di Rapetti Arturo, id., L. 630 — Luppi Rosa di Poppi Anselmo, id., L. 630 — Ferrini Lucia di Gennari Terenzio, caporale, L. 840 — Talamucci Duilia di Abati Efrem, soldato, L. 630 — Cesarano Francesca di Toscano Michele, id., L. 680 — Ungari Rachele di Zanetti Giovanni, id., L. 630 — Orazi Firmina di Rossi Giovanni, caporale, L. 840 — Occhipinti Nunziata di Fidone Vincenzo, soldato, L. 630 — Colautti Maria di Schiavon Cesare, id., L. 630 — Montini Maddalena di Quintini Giuseppe, id., L. 830 — Callà Maria di Macri Pietro, id., L. 630 — Sabetta Maria di Dollorenzo Nicola, id., L. 630 — Tiani Maria di Cocca Noè, id., L. 630 — Pistritto Concetta di Tinè Antonino, caporale, L. 840 — Bucella Lucia di Toselli Angelo, soldato, L. 630 — Almini Pierina di Pellegrini Enrico, id., L. 630 — Biroli Maria di Terenzio Paolo, id., L. 680 — Mealli Marianna di Gualdani Guido, id., L. 630.

Lenadri Maria di Pacini Aurelio, soldato, L. 630 — Tummino Giuseppa di Iurato Giuseppe, id., L. 630 — Capria Maria di Penna Giuseppe, id., L. 630 — Dimilla Teresa di Belmonte Pietro, id., L. 630 — Lapenta Filomena di Albini Ernesto, id., L. 630 — Soldà Maria di Alvisi Primo, id., L. 630 — Pozzoli Maria di Bignardi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Villetti Rosa di Benelli Dante, soldato, L. 630 — Gregorio Maria di Taggiasco Nicola, id., L. 630 — Ferrari Elodia di Margotti Luigi, id., L. 630 — Bellon Antonia di Furlan Rocco, id., L. 680 — Casadei Amilda di Francia Cesare, id., L. 730 — De Meis Giuditta di Nardi Filippo, id., L. 630 — D'Ambrosio Maria di Pontillo Michele, id., L. 630 — Brunotti Teresa di Stanglino Felice, id., L. 630 — Laneve Angiola di Bocchiccio Antonio, id., L. 630. — De Bernardis Amelia di Masci Attilio, id., L. 730 — Calabrese Maria di Valignano Cesare, id., L. 630.

Lisi Natalina di Segretti Pietro, soldato, L. 630 — Fabbri Rosa di Mercuriali Aurelio, id., L. 630 — Ambrogetti Maria di Mercuriali Aurelio, id., L. 630 — Frigerio Virginia di Masocchi Giuseppe, caporale, L. 840 — Marrano Teresa di Manfredi Salvatore, soldato, L. 630 — Copetti Teresa di Copetti Natale, id. L. 630 — Spano Assunta di Giannuzzi Ippazio, id., L. 630

*(Continua)*.

## MINISTERO DEL TESORO.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 6 ottobre 1917, in L. 148,39**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

### Ispettorato generale del commercio interno.

**Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 5 ottobre 1917, da valere per il giorno 6 ottobre 1917:**

| PIAZZA | Chèque | Versamento telegrafico |
|---|---|---|
| Parigi (franchi) . . . . . . . . | 133 75 | — |
| Londra (lire sterline) . . . . . | 36 80 | 36 84 |
| Svizzera (franchi svizzeri) . . . | 164 35 | — |
| New York (dollari) . . . . . . | 7 73 1/2 | 7 75 |
| Buenos Ayres (pesos carta) . . | Inquotato | Inquotato |
| Cambio dell'oro . . . . . . . . | Inquotato | Inquotato |

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 5 ottobre 1917, da valere per il giorno 6 ottobre 1917.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . . . . | 81.94 | 0.9301 |
| 3.50 % netto (1902) . . . . . . . | — | 0.9301 |
| 3 % lordo . . . . . . . . . . . | — | 0.0411 |
| 5 % netto. . . . . . . . . . . | 91.23 3/4 | 1.3288 |

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano

L'*Agenzia Stefani* comunica:

**Comando supremo,** *5 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 864).

Dalle Giudicarie al Brenta attività di nostre pattuglie con cattura di qualche prigioniero e raffiche d'artiglieria più frequenti e vivaci sull'altopiano di Asiago.

Nella zona del San Gabriele ripetuti attacchi sferrati dal nemico furono decisamente respinti.

Ad est di Gorizia, con improvviso sbalzo, migliorammo un tratto della nostra linea, mantenendone l'occupazione malgrado la violenta reazione dell'avversario.

Sul Carso, saltuarie azioni di artiglieria e tentativi di pattuglie nemiche prontamente repressi.

La notte sul 4 una nostra formidabile squadriglia da bombardamento volò audacemente sulla base navale di Cattaro. Il nemico sorpreso reagì con intenso ma disordinato fuoco antiaereo. I nostri aviatori colpirono ripetutamente e con visibili effetti di distruzione le siluranti e i sommergibili raccolti nella baia.

*Cadorna.*

### Settori esteri.

In Curlandia l'attività dei tedeschi si limita da qualche giorno a piccole azioni militari nella regione di Jacobstadt. In quella di Poliana, invece essi hanno dovuto abbandonare alcune trincee avanzate, perchè premuti sempre più fortemente dai russi. In Bucovina e in Moldavia non vi sono stati ulteriori importanti combattimenti.

In Piccardia, in Champagne e in Alsazia tutti i tentativi tedeschi contro posizioni francesi ad est di Souain, verso Michelbach, a sud-est di Chevreux e sulla riva destra della Mosa sono stati frustrati, con perdite, dai fuochi di sbarramento.

In Fiandra gl'inglesi si consolidano nelle posizioni conquistate ad est di Ypres, respingendo i contrattacchi tedeschi.

In Macedonia la situazione continua a mantenersi, in massima, invariata, nonostante qualche assalto nemico sulla Cerna e presso Sokol.

Mandano da Washington che il segretario del Dipartimento della

guerra annunzia che i ventimila aeroplani recentemente votati dal Congresso sono attualmente in corso di costruzione, come pure i motori necessari. L'insieme del programma delle costruzioni aeree è combinato in modo che quando le macchine e i motori saranno terminati, i piloti saranno addestrati e le mitragliatrici e gli altri equipaggiamenti saranno anche pronti. I tipi di aeroplani comprendono serie dalla macchina leggera per allenamento dei piloti, fino ai potenti aeroplani da combattimento e da bombardamento.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 5. — Il comunicato del grande stato maggiore in data 4 corrente dice:

Fronte del nord. — Nella regione di Jacobstadt vivo cannoneggiamento fra le due parti. Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria da parte di colonne di esploratori.

Fronte occidentale e sud-occidentale. — Fuoco di fucileria.

Nella regione di Poliana, dieci verste a nord-ovest di Sotine l'avversario ha abbandonato le sue trincee di avanguardia ed ha un po' ripiegato su posizioni più favorevoli.

Sul resto del fronte nessun cambiamento. Debole fuoco di artiglieria e fuoco di fucileria.

Fronte del Caucaso. — Nulla di importante da segnalare.

Mar Baltico. — Il 2 e il 3 ottobre idroplani nemici hanno effettuato una ricognizione presso Cerele sull'isola di Oesel e presso Gainach, 60 verste a sud di Pepnow. Vi sono state esplosioni. Si sono avuti 70 morti e 44 feriti.

Mar Nero. — Le nostre cannoniere hanno distrutto due golette cariche di carbone ed un rimorchiatore. Una goletta che non era stata distrutta è stata presa e condotta a Sebastopoli. Sono stati fatti prigionieri 39 turchi.

Aviazione. — Una squadriglia di velivoli nemici ha volato sul villaggio di Krasne, a sud-est di Courdjimalovka. Sono stati lanciati 80 proiettili. Tre soldati sono rimasti morti e 4 feriti. Anche alcuni cavalli sono periti.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Il nemico tentò senza successo parecchi colpi di mano durante la notte, specialmente in Champagne, ad est di Souain, e in alta Alsazia, verso Michelbach. Violente azioni di artiglieria sulla riva destra della Mosa, nella regione di Bezonvaux e della quota 344.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte dell'Aisne abbiamo respinto due colpi di mano tentati dai tedeschi a sud-est di Chevreux e ad est di Cerny. In Champagne attività reciproca di artiglieria ad ovest della fattoria di Navarin e nella regione montuosa sulla riva destra della Mosa. La nostra artiglieria ha preso sotto il suo fuoco ed ha disperso formazioni nemiche segnalate nella regione del Bois des Caures.

Giornata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Il nemico ha bombardato le nostre nuove posizioni ad est di Ypres durante la notte, senza però effettuare nuovi contrattacchi. Le nostre truppe hanno consolidato le posizioni conquistate. Un distaccamento nemico ha tentato un colpo di mano la notte scorsa al nord di Gouzeaucourt; è stato respinto con perdite dai nostri fuochi di moschetteria e mitragliatrici. Tre altri colpi di mano nemici tentati nelle vicinanze di Lens sono stati respinti uno dopo l'altro, con viva lotta.

SALONICCO, 5. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo, in data 4 corr., dice:

Ieri fuoco di fucileria e duello d'artiglieria. Durante la notte respingemmo un tentativo di forti pattuglie nemiche di avvicinarsi alle nostre trincee a Sokol.

PARIGI, 5. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 4 ottobre, dice:

Giornata calma sull'insieme del fronte, salvo nell'ansa della Cerna e a nord di Monastir, dove la lotta d'artiglieria è stata abbastanza vivace.

# CRONACA ITALIANA

**La produzione dei cereali nell'anno corrente.** — Il Ministero di agricoltura (Ufficio di statistica agraria) comunica:

« Quantunque il calcolo non sia ancora definitivo, può ad ogni modo affermarsi che la produzione in quest'anno del frumento è risultata di 38 milioni di quintali in confronto alla media di 48.

La cifra definitiva non potrà differire che di circa 200,000 quintali.

Pel granoturco (compreso il cinquantino) il calcolo provvisorio porta a 23 milioni di quintali in confronto alla media di 26.

La segala e l'orzo sommano insieme nella produzione di questo anno a quintali 2,650,000 in confronto alla media di 3,450,000.

Pel riso si calcola una produzione di q. 5,100,000 di risone, pari a q. 3,300,000 di riso, cioè di poco diversa da quella del 1916.

Le fave hanno dato un prodotto di q. 3,600,000 in confronto alla media di q. 4,600,000.

Per le patate e i fagiuoli non si hanno ancora dati definitivi; il raccolto è riuscito superiore alla media in alcune provincie dell'Alta Italia, ma scarso in quelle centrali e più ancora in quelle meridionali.

Nel complesso può ritenersi che tanto per le patate che pei fagiuoli la produzione di quest'anno risulterà inferiore alla media, la quale è di 16 milioni di quintali per le patate e di 1 milione e mezzo pei fagiuoli ».

**« La Dalmazia Monumentale ».** — Ieri il presidente del Consiglio ha ricevuto Tomaso Sillani e l'editore signor Luigi Alfieri, della Casa milanese Alfieri e Lacroix, i quali gli hanno presentato ed offerto una copia speciale del volume *La Dalmazia Monumentale* edita sotto gli auspici della « Dante Alighieri »; importante opera alla quale hanno collaborato scrittori illustri come Adolfo Venturi, Ettore Pais e Pompeo Molmenti, con introduzione di Tomaso Sillani che l'ha ideata, compilata ed annotata.

Il volume che esce contemporaneamente in inglese e in francese è destinato a larga diffusione nei paesi alleati, ed ha la funzione di dimostrare in una maniera visiva, con la magnifica raccolta delle sue tavole riproducenti gli edifici insigni della patria di Niccolò Tommaseo, l'italianità secolare della Dalmazia.

Paolo Boselli ha trattenuto il Sillani e l'Alfieri in lungo e cordiale colloquio e si è vivamente compiaciuto della bellezza grafica dell'opera e della concezione di essa, rispondente ad un nobile e patriottico intento.

**Smentita.** — La Legazione della Repubblica Argentina comunica a mezzo dell'*Agenzia Stefani*: « A proposito della notizia pubblicata da alcuni giornali, che ad una Commissione di giovani che si presentarono al Presidente della Repubblica Argentina, con una petizione chiedente l'immediata rottura colla Germania, il Presidente avrebbe dato risposta verbale, che implicherebbe la sua persistenza nel non uscire dalla neutralità, la Legazione ha ricevuto oggi il seguente telegramma dal Ministero degli esteri di Buenos Aires:

« Comunico che il Presidente della Repubblica respinge categoricamente le dichiarazioni riguardanti le questioni internazionali, che falsamente gli furono attribuite da un gruppo di giovani, e pubblicate in un giornale di Buenos Aires ».

# TELEGRAMMI "STEFANI"

ATENE, 4. — È stato spiccato mandato d'arresto contro l'ex-presidente del Consiglio Lambros, avendo egli rifiutato di comparire dinanzi alla Commissione del Parlamento per un interrogatorio.

PIETROGRADO, 4. — Le misure energiche di Kerensky ricondussero rapidamente l'ordine e la calma nel Turkestan e a Taschkent.

PARIGI, 5. — Il *Temps* riceve da Atene: Si annunzia anche l'arresto di Skouloudis, per aver rifiutato di comparire dinanzi alla Commissione del Parlamento.

LONDRA, 5. — Il *Times* ha da Odessa: Il Congresso delle nazionalità tenuto a Kiew è terminato dopo avere approvato il progetto di una Federazione repubblicana russa, sul modello di quella americana, progetto che è stato appoggiato dal commissario del Governo Slavinski.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.